

**DELIBERAZIONE 2 LUGLIO 2015**  
**315/2015/E/EEL**

**APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI IMPRESE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI VENDITA PER IL CONTROLLO DEI DATI COMUNICATI DALLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI RELATIVE AGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 2 luglio 2015

**VISTI:**

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- la legge il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
- il decreto del Ministro dell'Economia e della Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08), e in particolare il suo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11) e il relativo allegato;
- il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2013, 461/2013/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 385/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2014, 518/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2014, 609/2014/R/eel;
- la comunicazione della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) prot. n. 6116 del 29 maggio 2015 (prot. Autorità n. 17277/A del 3 giugno 2015, di seguito: nota Cassa del 29 maggio 2015).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni;
- ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto 5 aprile 2013 è stato predisposto presso la Cassa, con le modalità individuate dall’articolo 1 della deliberazione 437/2013/R/eel, il sistema telematico per la costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- le imprese a forte consumo di energia elettrica hanno trasmesso alla Cassa tramite il sistema telematico di cui al precedente alinea, la dichiarazione relativa all’annualità di riferimento inserendo i dati previsti dall’Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel;
- le dichiarazioni effettuate dalle imprese a forte consumo di energia elettrica sono soggette, tra l’altro, a controlli di coerenza, da parte della Cassa;
- i controlli di coerenza sui dati consistono nella verifica dell’effettiva titolarità dei punti di prelievo (di seguito: POD) dichiarati dalle imprese a forte consumo di energia sulla base delle informazioni fornite a Cassa, ai sensi del comma 4.4 della deliberazione 467/2013/R/eel, dalle imprese distributrici, nonché nella verifica che, relativamente ai POD dichiarati dal soggetto beneficiario, i valori di energia elettrica consumata e dichiarata dallo stesso soggetto beneficiario siano corrispondenti ai valori forniti a Cassa dall’impresa distributtrice di pertinenza per i medesimi POD;
- la Cassa, in fase di consuntivazione dell’anno 2013 ha provveduto ad acquisire dalle imprese distributrici i dati di consumo relativi ai punti di prelievo delle imprese a forte consumo di energia e ha operato ai sensi dall’articolo 5 della deliberazione 467/2013/R/eel, i controlli di coerenza previsti, riscontrando alcune incongruenze e dandone notizia all’Autorità con la nota del 29 maggio 2015.

**RITENUTO CHE:**

- le incongruenze segnalate dalla Cassa con la nota del 29 maggio 2015, vadano superate allo scopo di pervenire a una corretta applicazione delle agevolazioni

previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica in materia di oneri generali di sistema;

- le incongruenze di cui al precedente alinea, oltre che alla non corretta indicazione delle quantità di energia consumate dalle imprese e del relativo livello di tensione, potrebbero essere in parte dovute anche a disallineamenti tra le anagrafiche dei punti di prelievo (POD) delle imprese di vendita e di distribuzione, derivanti dalla non puntuale applicazione della normativa in materia di *switching* di cui alla deliberazione ARG/elt 42/08;
- presso le imprese di vendita che riforniscono le imprese a forte consumo di energia possano essere verificati sia i profili inerenti le quantità di energia fatturate che quelli relativi al numero e alla titolarità dei POD, incluse le comunicazioni tra imprese a forte consumo di energia elettrica, imprese di vendita, eventuali utenti del dispacciamento diversi dall'impresa di vendita e imprese di distribuzione;
- sia necessario effettuare le verifiche ispettive nei confronti delle imprese di vendita, individuate tra quelle che, in base alle incongruenze segnalate dalla Cassa, forniscono il maggior numero di imprese a forte consumo di energia elettrica o che alle suddette imprese forniscono i maggiori quantitativi di energia

## **DELIBERA**

1. di approvare il programma di 5 (cinque) verifiche ispettive, da attuare entro il 31 marzo 2016, nei confronti di altrettante imprese esercenti l'attività di vendita dell'energia elettrica secondo le modalità definite nel documento "Verifiche ispettiva nei confronti di imprese esercenti l'attività di vendita di energia elettrica: oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità, della Cassa – Direzione Elettricità e Integrazione tariffaria - e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento agli esercenti interessati;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di richiesta, di cui all'articolo 5, del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di

- previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2015 e per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2016;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

2 luglio 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*